Allegato b)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

SOCIETA’ SERVIZI VAL SERIANA

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ETS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)**

Il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dell’anno duemila\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_

# TRA

Società Servizi Val Seriana, codice fiscale e partita I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona del Direttore,

**E**

……………………….. [*Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione di Volontariato/Fondazione/Ente*], di seguito indicato/a come “Ente partner”, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e partita I.V.A. con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nella persona del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a ciò autorizzato/a.

**VISTI:**

* articolo 118 della Carta Costituzionale;
* il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
* legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008
* decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
* deliberazione Conferenza Stato – Regioni 17 ottobre 2019, n. 102 «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti utili alla collettività” e Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”;
* raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
* decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
* legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 11 e 12;

**PREMESSO CHE:**

* la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
* l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori.

**CONSIDERATO** che l’Ambito Territoriale Albino-Valleseriana (di seguito indicato “Ambito”) intende:

* realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Società Servizi Valle Seriana ed il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
* con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 23/12/2020 ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti pubblici e di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all’attivazione di Progetti Utili per la Collettività in favore dei soggetti destinatari di Reddito di cittadinanza;
* a seguito della richiamata procedura è stato inserito nell’Elenco dei soggetti aderenti, istituito da Società Servizi Valle Seriana;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1 - Oggetto dell’accordo**

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra Società Servizi Valle Seriana e l’ente partner, per la realizzazione di progetti utili alla collettività (in avanti anche solo “PUC”) che attraverso le attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.
2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allegato/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

**Articolo 2 - Soggetti destinatari**

1. Saranno destinatarie degli accordi le persone **beneficiarie di Reddito di Cittadinanza** (in avanti anche solo “RdC”)**, che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.**
2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei *Comuni*.
3. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

**Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
2. Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinato o irregolare, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l’Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 4/2019, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.
3. L’ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell’ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.
4. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l’attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell’attività dovute a qualsiasi causa, l’ente partner è tenuto a darne comunicazione al Comune e al Responsabile PUC individuato dal Comune.

**Articolo 4 - Impegni del soggetto ospitante**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente partner, in qualità di soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a:
2. organizzare le attività proposte nel progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione da sottoscrivere con Società Servizi Valle Seriana;
3. se previste, sostenere e rendicontare le spese preventivate
4. affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
5. comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze per ogni progetto, secondo quanto concordato per ogni singolo beneficiario del Reddito di Cittadinanza;
6. segnalare eventuali problematiche relative alla gestione dei progetti;
7. mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità;
8. mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;
9. presentare periodicamente il resoconto delle attività progettuali;
10. sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo
11. se previsto, presentare periodicamente rendicontazione, su apposito modello e documenti di spesa allegati, degli oneri sostenuti, compatibili con il progetto presentato ed approvato, ai fini del rimborso da parte di Società Servizi Valle Seriana.

**Articolo 5 - Gli impegni del *Comune/Ente***

1. Società Servizi Valle Seriana ed i Comuni coinvolti nei progetti si impegnano a:

1. attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
2. provvedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
3. collaborare al monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione;
4. provvedere all’attivazione della copertura I.N.A.I.L..

**Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e privacy**

1. Società Servizi Valle Seriana comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all’ente partner, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell’ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.
2. I dati comunicati da Società Servizi Valle Seriana sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
3. il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
4. i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
5. i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;
6. l’Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

**Articolo 7 – Forme di consultazione**

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all’art. 3, un adeguato monitoraggio, Società Servizi Valle Seriana e l’ente partner si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche.

**Articolo 8 - Durata**

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

**Articolo 9 - Inadempienze e recesso**

1. Società Servizi Val Seriana procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all’ente partner, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Società Servizi Valle Seriana per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell’ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, Società Servizi Valle Serianaha la facoltà di recedere dall’accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all’ente partner.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l’ente partner potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.

# Articolo 10 – Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

# Articolo 11 – Registrazione dell’accordo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso con spese a totale carico della parte richiedente.

**Articolo 12 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto,

per Società Servizi Valle Seriana

Il Direttore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione

Fondazione/Ente

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_